OVERBOARD

• 28/09/2017

Cav. Ricca Mario
Brig. Carabinieri in quiescenza

OGGETTO: Overboard, modalità di utilizzo

Overboard lo skate elettrico - la moda del momento

Incominciata la stagione calda, incominciano i problemi sulle strade di tutta Italia.
Questi strani veicoli a batteria stanno avendo un gran successo e cominciano a vedersi anche in Italia il Codice della strada non ne consente la libera circolazione su suolo pubblico.
Per quello invece che riguarda gli **Overboard**, si tratta di un mezzo su due ruote,che ha la funzionalità di un macchina da trasporto di piccole dimensioni,alimentato da una batteria che ne permette funzionamento ed autonomia per circa 20 km ed una velocità, senza problemi di stabilità di **10 km orari**.
Questi esemplari infatti per la **legge italiana** non sono assimilabili a normali veicoli, per cui ne è vietato l'uso in città, nelle strade e perfino sui marciapiedi.

Lo Street board o Overboard, così come skate, rollerblade e pattini a rotelle, è vietato sia sulle strade che sui marciapiedi destinati ai pedoni.
È la moda del momento: si chiama **Overboard** (o anche volopattino) ed è una sorta di skate elettrico autobilanciante, così chiamato per ricordare lo skate volante usato da Michael J. Fox in **Ritorno al Futuro II** (alla lettera, infatti, *Overboard* significa tavola fluttuante).

Si può usare l'hoverboard sulle strade?

L'**hoverboard** o **street board** è composto da due pedane tra di loro unite, che si muovono sullo stesso asse. Alle rispettive estremità sono montate due ruote parallele. Su di esse si posizionano i piedi. I comandi di movimento non vengono impartiti da uno sterzo ma con leggere pressioni dei piedi, contemporaneamente o uno alla volta. Ogni piede, infatti, comanda una ruota e va inclinato in avanti per partire ed accelerare, indietro per frenare ed andare in retromarcia.
L'hoverboard non è ancora ufficialmente considerato un **mezzo di trasporto** e non è regolamentato dal codice della strada. Esso quindi rientra tra i generici "**acceleratori di andatura**" il cui uso il medesimo codice vieta sia su strade che sui marciapiedi destinati ai pedoni.
In particolare, il codice della strada **[1]** stabilisce il **divieto di circolazione sulle strade** mediante tavole, pattini od altri **acceleratori di andatura**. L'hoverboard o street board è quindi da far rientrare in tale categoria. Più in là, la stessa norma vieta l'uso dei predetti acceleratori anche sugli spazi riservati ai pedoni e, quindi, sono da considerarsi tali i marciapiedi privi di piste ciclabili.
Così come è vietata la circolazione con gli Overboard su strade e marciapiedi è anche vietato effettuare, sulle carreggiate, **giochi**, **allenamenti** o **manifestazioni sportive** non autorizzate. Eventuali gare saranno oggetto, quindi, di una sanzione più grave.
gli **overboard** stanno sostituendo i vecchi monopattini. Meno pericolosi degli skateboard e dei rollerblade, ma sicuramente più lenti, gli overboard sono diventati il mezzo di trasporto più utilizzato dai giovani anche per la facilità di utilizzo, che ne consente l'impiego non solo su strada, ma anche all'interno di centri commerciali, gallerie, parcheggi, piazzette e zone interdette al traffico. Gli **overboard** hanno però un unico inconveniente: sono **illegali**.
O almeno, lo sono quando utilizzati sui marciapiedi o sulle strade.
Una norma che poco si conosce **[1]**, volta a regolare il comportamento dei pedoni,

stabilisce che «la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade». La stessa norma, più avanti, dispone che «sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti». È chiaro dunque che, su strade e marciapiedi è **vietato andare con gli overboard**. Certo, la legge parla di tavole, pattini o altri acceleratori di andatura perché, quando fu emanata, gli **overboard** non erano ancora stati inventati. Ma non vi è dubbio che un'applicazione corretta del codice della strada consente di estendere il divieto anche a tali strumenti.

Quali sono le multe per chi circola con gli overboard?

Anche questo è stabilito in modo molto chiaro dal codice della strada. La sanzione va da 25 a 100 euro a seconda della pericolosità della condotta. Se il soggetto è minore, (così come avviene spesso), la sanzione viene elevata in capo ai genitori. Genitori che saranno inoltre tenuti a **risarcire eventuali danni** procurati a terzi. Tesi quest'ultima condivisa sia dalla Cassazione **[2]** che dal ministero dell'Interno **[3]**. Quindi, se un ragazzo con meno di 18 anni viene pescato a circolare con l'hoverboard su una strada, l' operatore di polizia può multare i genitori o di chiunque è tenuto a sorvegliarli. Del resto anche la legge **[4]** stabilisce che della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace; il soggetto che assume la qualità di "trasgressore" risulta dunque l'esercente la potestà sul minore o il suo tutore al quale destinare la multa.

Dove si può usare l'overboard?

Non possiamo che stabilirlo per esclusione. Se è vietato su marciapiedi e strade, può essere usato sulle piste ciclabili, nelle aree ludiche come cortili, ville, parchi, giardini, nonché – sembrerebbe – nei parcheggi. Dubbi potrebbero sorgere sull'utilizzo all'interno della banchina, ossia la parte di strada compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata. Infatti, il codice della strada, nel vietare l'uso degli acceleratori di velocità, tra cui appunto l'overboard, non fa riferimento espresso alle banchine.

ATTENZIONE:

Considerati come ciclomotori se superano i 6 km/h, quindi necessitano di targa, immatricolazione ed assicurazione, che comunque nel nostro Paese non si possono fare perché questi mezzi non sono omologati. Infatti la circolare Ministeriale del Dipartimento **Trasporti Terrestri di Roma n. 300/A/1/46049/104/5** che stabilisce infatti che ai sensi del disposto del **D.M. 31 gennaio 2003** di recepimento della Direttiva 2002/24/CE **i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima superiore a 6 km/h** e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, **sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori o tra i motoveicol**i. Pertanto, essendo ciclomotori, sussiste per i predetti veicoli l'obbligo della procedura di omologazione **(D.M. 2 maggio 2001 n. 277)** e la loro circolazione è consentita subordinatamente al ricorrere dei requisiti individuati negli articoli rispettivamente 97 (formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori) e 93 (formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) del Codice della Strada.

Considerati come pattini se sotto i 6 km/h.

Gli skate elettrici che invece non raggiungono i 6 km/h sono considerati – secondo l'articolo 190 del Codice della Strada – **"acceleratori di andatura"** alla stregua di tavole, pattini e monopattini. Quindi non possono circolare in strada e nemmeno sugli spazi riservati ai pedoni perché si possono creare situazioni di pericolo ed è prevista una multa da 25 a 100 euro.

Segue prontuario:

Se sotto i 6 Km/h:

Norma violata	Sanzione	Sanzione accessoria
Art.190 c.8 e c.10	25.00	Non prevista
Pagamento entro 5 gg. 17,50; oltre 60 gg.50,00 – limiti edittali da 25,00 a 100,00		
Divieto di circolazione con tavole pattini od altri accelleratori di andatura sulla carreggiata.		

Se supera i 6 Km/h sono considerati ciclomotori:

Norma violata	Sanzione	Sanzione accessoria
Art.171 c.1,2e 3	81,00	Fermo Amministrativo per 60 giorni
Pagamento entro 5 gg. 56,70; oltre 60 gg.163,00 – limiti edittali da 81,00 a 326,00		
Conducente di ciclomotore senza fare uso d casco protettivo		
Norma violata	**Sanzione**	**Sanzione accessoria**
Art.97 c.7 e14	Non consentito	Sequestro per confisca
limiti edittali da 155,00 a 622,00		
Circolazione con ciclomotore senza carta di circolazione. Mandare il verbale al Prefetto del luogo entro 10 gg.		
Norma violata	**Sanzione**	**Sanzione accessoria**
Art.97 c.8 e 14	77,00	Fermo Amministrativo per 1 mese
Pagamento entro 5 gg. 53,90; oltre 60 gg.155,00 – limiti edittali da 77,00 a 310,00		
Conducente di ciclomotore sprovvisto della prescritta targa		
Norma violata	**Sanzione**	**Sanzione accessoria**
Art.115 c.1) e c.3	85,00	Fermo Ammnistrativo per 30 gg.
Pagamento entro 5 gg. 59,50; oltre 60 gg.169,00 – limiti edittali da 85,00 a 338,00		
Circolazione con ciclomotore senza avere l'età prevista (14 anni compiuti)		
Norma violata	**Sanzione**	**Sanzione accessoria**
Art.116 c.15-17	5.000	Fermo Amministrativo per 3 mesi – affidarlo depositeria per 30 gg.
Pagamento entro 5 gg. 3.500; oltre 60 gg.15.000 – limiti edittali da 5.000 a 30.000		
Conducente di ciclomotore senza patente perchè mai conseguita		
Norma violata	**Sanzione**	**Sanzione accessoria**
Art.193 c.2	849,00	Sequestro per confisca
Pagamento entro 5 gg. 594,30; oltre 60 gg.1.698,00 – limiti edittali da 849,00 a 3.396,00		
Conducente di ciclomotore senza fare uso d casco protettivo		

NOTE:

[1] Art. 190, co. 8 e 9, CdS,

[2] Cass. sent. n. 7268/2000. "Non può essere a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva la capacità di intendere e volere" (…). "Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo provi di non aver potuto impedire il fatto".

[3] Min. Interno nota del 26.05.2005 e circolare del 10.11.2005.

[4] Art. 2 L. 689/1981.

Cav. RICCA Mario
Brigadiere dei Carabinieri in quiescenza